



Silvia Fulvi
NOTAIO

Allegato "B" al Repertorio n. 12556 Raccolta n. 9855

**STATUTO della
"Fondazione MATILDE LORENZI"**

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DISCIPLINA

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "Fondazione **MATILDE LORENZI**", che assume la forma giuridica di Fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede legale nel comune di **Giaveno (TO)**.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione esplica la propria attività in ambito provinciale, nazionale e all'estero e può a tale fine costituire altre sedi, delegazioni o uffici, sia in Italia, che all'estero, al fine di promuovere al meglio le proprie finalità e attività, creando la necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

OGGETTO

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui infra.

La Fondazione si prefigge di:

- a. Promuovere, sviluppare e implementare la sicurezza sulle piste da sci siano esse all'aperto che indoor;
- b. Promuovere e sostenere attività di formazione per promuovere e implementare la sicurezza sulle piste da sci;
- c. Promuovere e sostenere attività di ricerca e sviluppo per incrementare la sicurezza dei comprensori sciistici, sulle piste, sui materiali, sui dispositivi di sicurezza, sull'abbigliamento;
- d. Porsi come sostenitore e promotore nella ricerca di nuove tecnologie a supporto della sicurezza;
- e. Sensibilizzare quanti intendono impegnarsi per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto;
- f. diffondere le attività della Fondazione;
- g. promuovere l'assistenza psicologica e legale tramite strutture convenzionate o la sensibilizzazione di quelle pubbliche, sul tema della sicurezza nello sci e nelle attività sportive in genere;
- h. promuovere un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partiti politici, alle associazioni di categoria che operano nel mondo della montagna, ai mezzi di comunicazione;
- i. promuovere il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istitu-

Scavo Giulio Teste
Valentine Saffrona Tente

Mattia Lorenzi
Andrea Lorenzi
Luca Lorenzi

Alto Lorenzi
Elena Rosa Cardinale
Gianni Lorenzi Lorenzi

zionale, concretamente rivolto all'attuazione dei fini sociali;

j. promuovere la ricerca, l'individuazione, l'elencazione e la conoscenza di massa dei problemi generali e particolari dell'incidentalità sulle piste e delle sue conseguenze così come delle soluzioni sperimentate o possibili;

k. promozione sinergie con le istituzioni a tutti i livelli, per la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti, per l'approvazione di norme più efficaci a livello di prevenzione e repressione, per l'accelerazione dei processi penali e civili e per garantire l'equità dei risarcimenti;

l. promuovere la ricerca, l'individuazione e la concretizzazione di posizioni dialetticamente propositive nei confronti delle industrie e di qualsiasi altra categoria o struttura coinvolta nei problemi dell'incidentalità sulle piste e delle sue conseguenze;

m. promuovere e sostenere l'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa locale, nazionale e internazionale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle piste e della giustizia per vittime e superstiti;

n. promuovere, attribuire e sostenere borse di studio.

Il perseguimento di tali finalità è attuato attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione ispira ed orienta la propria attività nel rispetto della dignità della persona e della garanzia della riservatezza.

Abb. 10.000.000

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

La Fondazione potrà partecipare, quale socio, ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

La Fondazione potrà altresì dotarsi di società strumentali per il raggiungimento dello scopo.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'organo di amministrazione.

La Fondazione può inoltre:

- a. promuovere iniziative formative;
- b. promuovere eventi anche in accordo con altre organizzazioni ed Enti pubblici o privati;
- c. promuovere iniziative editoriali volte alla pubblicazione di materiale culturale avente attinenza con i fini istituzionali della Fondazione;
- d. effettuare in proprio pubblicazione di materiale a scopo informativo e divulgativo;
- e. attivare in modi e forme appropriati, il coinvolgimento dei cittadini nei progetti della Fondazione;
- f. creare/recuperare e gestire strutture, atte a divulgare le finalità della Fondazione;
- g. promuovere iniziative educative in ambito scolastico e non;
- h. svolgere attività a favore di soggetti svantaggiati;
- i. promuovere ogni altra iniziativa atta a proseguire le finalità della Fondazione.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'organo di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Scavo Giulio Teste
Valentina Scapellato Teste
Luigi Scapellato Teste

Mario Lorenzi
Ash Pardi
Luca Lorenzi

Roberto Lorenzi
Stefano Rosa Cordischi
Leonardo Lorenzi

- avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 4 bis

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ARTICOLO 4 ter

RACCOLTA FONDI

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative attuate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 5

ORGANI E UFFICI

Sono organi della Fondazione:

- Organo di Amministrazione;
- Presidente;
- Organo di Controllo;

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017;
- il Comitato tecnico scientifico (se nominato);
- il Comitato d'onore (se nominato).

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

La Fondazione si può dotare di un Segretario Generale per svolgere le funzioni di direttore e di segretario amministrativo.

Potrà essere nominato un Presidente Onorario della Fondazione che non avrà poteri esecutivi ma avrà diritto di partecipare ad ogni riunione degli Organi della Fondazione.

ARTICOLO 6 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di Amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di quindici.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

I Fondatori nominano l'Organo di Amministrazione.

Alla scadenza del primo mandato, e successivamente ad ogni scadenza, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dai signori **LORENZI Adolfo** nato a Torino il 30 gennaio 1964, codice fiscale LRN DLF 64A30 L219L, **ROSA CARDINALE Elena** nata a Avigliana (TO) l' 11 giugno 1968, codice fiscale RSC LNE 68H51 A518O, **LORENZI Matteo** nato a Giaveno (TO) il 17 dicembre 1992, codice fiscale LRN MTT 92T17 E020T, **LORENZI Lucrezia** nata a Rivoli (TO) il 6 maggio 1998, codice fiscale LRN LRZ 98E46 H355S, **LORENZI Giosuè Lorenzo** nato a Rivoli (TO) il 25 maggio 2002, codice fiscale LRN GLR 02E25 H355X e/o successori o aventi causa a ciò designati, di comune accordo, i quali provvedono, altresì entro 30 giorni, sempre di comune accordo, a sostituire, per la restante parte del mandato, il componente che viene a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, in modo da assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo responsabile della Fondazione.

Nel caso in cui i signori LORENZI Adolfo, ROSA CARDINALE Elena, LORENZI Lucrezia, LORENZI Giosuè Lorenzo e LORENZI Matteo e/o loro eredi o aventi causa non dovessero procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione entro il termine di 30 giorni, il Consiglio di Amministrazione in carica dovrà procedere entro i 120 giorni successivi, alla modifica del presente statuto individuando i nuovi criteri di nomina dell'organo amministrativo, previo parere positivo dell'Organo di Controllo sulla proposta modifica.

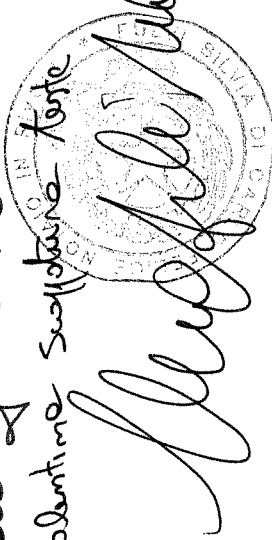
I componenti del nuovo Organo di Amministrazione provvedono ad eleggere, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente Vicario della Fondazione alla prima riunione utile dalla data di nomina, che comunque dovrà essere tenuta entro e non oltre trenta giorni dalla nomina stessa.

L'organo di Amministrazione governa l'ente.

L'organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, al-

Scavo Giulio Tese
Valentine Saffiano Forte
Matteo Lorenzi
Adolfo Lorenzi
Lucrezia Lorenzi
Giosuè Lorenzo
Elena Rosa Cardinale
Adolfo Lorenzi



meno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente statuto, previa contestazione degli addebiti e facoltà di presentare contro-deduzioni.

L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di Amministrazione può deliberare uno o più regolamenti interni per l'esecuzione dello statuto e per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

La Fondazione può avvalersi di un Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale:

- a) funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- b) fornisce agli organi della Fondazione assistenza e consulenza giuridico amministrativa;
- c) collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, partecipa alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, coordina in generale l'attività amministrativa e contabile della Fondazione e compie, inoltre, gli atti a rilevanza esterna che dal Presidente gli siano demandati.

La Fondazione può altresì avvalersi di un Direttore Generale e di un Tesoriere.

Segretario, Direttore Generale e Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio di Amministrazione e le suddette cariche possono essere ricoperte dalla medesima persona. Il Consiglio di Amministrazione ne determina compiti e poteri con apposita delibera e può attribuire loro un compenso, nei limiti di legge.

ARTICOLO 7 PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica, a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue prerogative.

ARTICOLO 8 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 9 ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs.

Scavo Giulio teste
Valentina Scapellato teste
Matteo Lorenzi
Andrea Pirochi
Luciana Lorenzi
Ad. G. Lorenzi
Eleonora Rose Carichine
Gianni Lorenzi

117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 10

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico scientifico, se istituito, è composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di venti, membri che possono essere scelti anche all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, o, in caso di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, da Direttore Scientifico.

I membri del Comitato tecnico scientifico vengono scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra personalità di alto rilievo con competenze nel settore di attività della Fondazione.

Il Comitato tecnico e scientifico ha il compito di formulare proposte utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico ha durata di 5 anni e continua a svolgere la funzione di monitoraggio dei progetti in essere fino alla nomina di nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione neo-costituito.

Il componente del Comitato Scientifico può dimettersi dall'incarico tramite comunicazione scritta al Presidente della Fondazione che valuterà necessità e tempi della sua eventuale sostituzione.

Potranno essere costituite commissioni ad hoc.

Il funzionamento delle commissioni viene demandato ad apposito regolamento.

ARTICOLO 11

COMITATO D'ONORE

È facoltà della Fondazione costituire un Comitato d'onore che comprenda personalità od enti che contribuiscano alla migliore riuscita delle iniziative promosse e/o intraprese.

ARTICOLO 12

AMICI DELLA FONDAZIONE

Presso la Fondazione è istituito l'Albo degli Amici della Fondazione, tenuto dall'Organo di Amministrazione, nel quale verranno iscritti, su richiesta scritta dei medesimi indirizzata al Consiglio di Amministrazione e in seguito ad approvazione del medesimo Consiglio, gli Enti Pubblici e Privati nonché le persone fisiche che contribuiscano al perseguimento dei fini statutari.

ARTICOLO 13

RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli

eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

ARTICOLO 14 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e comunque nel rispetto del termine previsto per il deposito nel RUNTS, cioè il 30 giugno di ogni anno, salvo casi di forza maggiore. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 15 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 16 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 17 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E CAUSE DI SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 18 STATUTO

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

ARTICOLO 19 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Scav Giulio teste
Valentine Swagstone Forte
Matter Lorenzi
Andrea Piroddi
Giacca Lorenzi
Adolfo Lorenzi
Flora Rosa Archinze
Giovanni Lorenzi

